

# SENATO DELLA REPUBBLICA

— XI LEGISLATURA —

N. 1223

## DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa del senatore GIBERTONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 MAGGIO 1993

---

Modifiche al decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116,  
recante attuazione della direttiva n. 86/609/CEE in materia di  
protezione degli animali utilizzati a fini sperimentali o ad altri  
fini scientifici

---

ONOREVOLI SENATORI. - La necessità di modificare la vigente normativa sulla sperimentazione animale è ormai indilazionabile: risponde a pressanti richieste dell'opinione pubblica, degli ambienti scientifici e delle autorità di controllo.

Da molti anni il problema costituito dalla sperimentazione sugli animali ha acquisito, a differenza del passato, sempre maggiore rilevanza nella coscienza dei vari strati della opinione pubblica, ed è giusto, pertanto, che si cerchi di rispondere in maniera adeguata a questo diffuso modo di sentire.

Fra i fattori che giustificano il nostro interesse nei confronti della sperimentazione animale, uno dei più importanti è quello della «dimensione politica» che questo problema ha assunto.

Non si può dimenticare che, sul piano strettamente politico, in tutto il mondo, per reazione all'abuso degli esperimenti sugli animali, si sono sviluppati fortissimi movimenti di opinione che si oppongono all'attuale stato di cose.

Il problema della sperimentazione animale è prima di tutto un problema etico, ed in questo senso è compito propriamente politico l'individuare i limiti entro i quali tale procedimento scientifico può considerarsi ammissibile in relazione alla attuale sensibilità collettiva verso gli animali ed i loro diritti.

Si è convinti che si debba fare ogni sforzo per vietare e sostituire quegli esperimenti che, a giudizio di molti, sono assolutamente superflui.

Lo scopo del presente disegno di legge è, dunque, quello di fornire una regolamentazione più dettagliata e soprattutto adeguata e moderna nel campo della sperimentazione animale, che contempla il divieto di sperimentare sull'animale quando esistano

metodi alternativi validi, e l'adozione di garanzie e controlli, la cui mancanza ha portato a molti abusi.

Non c'è bisogno di soffermarsi, perchè ormai note a tutti, sulle vergogne e sulle vere e proprie barbarie compiute, purtroppo assai frequentemente, nel nostro Paese contro gli animali.

È quindi nostro obiettivo adottare una regolamentazione severa e rigorosa che, prevedendo controlli la cui efficacia renda più difficile ogni violazione, colmi le spaventose lacune che presenta la attuale normativa che tutto vieta per poi tutto permettere secondo la discrezione del ricercatore.

La proposta introduce taluni importanti elementi che forniranno ulteriori garanzie per la protezione degli animali e la lotta contro tutte le forme di violenza esercitate nei loro confronti.

Il nostro obiettivo è mirato ad abolire la sperimentazione ogni qualvolta ciò sia possibile; ad incoraggiare la ricerca diretta a sviluppare tecniche alternative (modelli matematici, simulazione con *computer* e studio di sistemi biologici in vitro) atte a fornire lo stesso livello di informazione degli esperimenti sugli animali.

Le reazioni, a tale proposito, sono vivaci e discordanti: da un lato molti scienziati sostengono che molti esperimenti condotti sugli animali potrebbero essere sostituiti, ad esempio, da modelli di calcolatore, dall'altro c'è chi ritiene la sperimentazione animale assolutamente necessaria alla ricerca.

Non esistendo criteri oggettivi che consentano di abbracciare l'una o l'altra delle tesi, è nostro assoluto dovere morale, finchè continueremo a servirci degli animali, eliminare dolore e sofferenza dagli esperimenti che li coinvolgono.

## XI LEGISLATURA - DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Si tratta senza ombra di dubbio di una questione delicata, in quanto è certamente difficile conciliare, senza danno per l'uomo, la necessità della scienza con il rispetto dei diritti degli animali, ma siamo convinti che si potrà trovare una soluzione che, magari con l'impiego di metodi alternativi, restituisca agli animali la dignità naturale loro dovuta.

Il disegno di legge vieta, in primo luogo, l'utilizzazione degli animali nel campo della fabbricazione dei cosmetici, dei detersivi, dei pesticidi, delle armi e a scopo didattico.

Si è, infatti, convinti di vietare gli esperimenti inutili in tutti quei campi che sono estranei alla ricerca vera e propria, o nei quali comunque, come in quello della cosmesi, non sembra ammissibile procedere a sperimentazioni su esseri viventi per scopi unicamente commerciali.

Il primo obiettivo è, dunque, quello di incoraggiare, quando ciò sia possibile, l'utilizzo dei metodi alternativi riconosciuti idonei.

Si è anche in questo senso convinti che la sperimentazione animale in alcuni casi possa almeno in parte essere sostituita con altri metodi che non comportino l'uso di animali.

Non si può dimenticare che nell'ultimo decennio la scienza ha fatto grandi progressi senza l'impiego di animali, e un alto numero di medici di tutto il mondo si è espresso per l'abolizione della vivisezione soprattutto a seguito dei continui disastri farmacologici.

I controlli costituiscono la vera innovazione del disegno di legge.

Si è convinti che una legge è valida in quanto esista un organo di controllo capace di farla rispettare, e in tal senso si è ritenuta indispensabile la costituzione di comitati ispettivi a livello regionale, secondo criteri di omogeneità per tutto il territorio nazionale, che assicurino l'adeguata osservanza delle disposizioni contenute nel disegno di legge, che rappresenta un importante progresso nel campo della protezione degli animali.

In considerazione della spaventosa crudeltà esercitata a danno degli animali, la presente proposta è meritevole almeno di un qualche sostegno.

Si ricordi che gli esperimenti inutili e che comportano un grave stato di sofferenza dell'animale usato non solo sono condannabili da un punto di vista etico, ma inaccettabili anche da un punto di vista scientifico.

**DISEGNO DI LEGGE****Art. 1.**

1. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, la lettera e) è sostituita dalla seguente:

«e) "autorità responsabile del controllo degli esperimenti": Ministero della sanità e comitati ispettivi regionali;».

2. All'articolo 2, comma 1, del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, la lettera f) è sostituita dalla seguente:

«f) "persona competente": chiunque sia in possesso del diploma di laurea in medicina e chirurgia o in medicina veterinaria, in scienze biologiche e naturali o in chimica e tecnologie farmaceutiche;».

**Art. 2.**

1. All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, dopo il comma 3, sono inseriti i seguenti:

«3-bis. L'utilizzazione degli animali non è consentita nel campo della fabbricazione dei cosmetici, dei detersivi, dei pesticidi e delle armi.

3-ter. La sperimentazione a scopo di conseguire l'abilità manuale o a scopo didattico non è consentita.

3-quater. Gli esperimenti sui cani, sui gatti e sui primati non umani sono vietati».

**Art. 3.**

1. Al comma 1 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, la parola «eseguiti» è sostituita dalla seguente: «consentiti», e le parole «non sia possibile utilizzare altro metodo scientificamente

valido, ragionevolmente e praticamente applicabile, che non implichi», sono sostituite dalle seguenti: «non esistano metodi alternativi riconosciuti idonei che non implichino».

2. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, dopo il comma 1, è inserito il seguente:

«1-bis. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica, sentito l'Istituto superiore di sanità, indica con proprio decreto l'elenco di tutti i tipi di sperimentazione sugli animali che possano essere sostituiti con metodi di sperimentazione alternativi validi, nonchè l'elenco dettagliato dei relativi metodi alternativi già esistenti e convalidati, aggiornandolo ogni sei mesi».

3. All'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, il comma 3 è sostituito dal seguente:

«3. La sperimentazione, nei casi ammessi ai sensi dell'articolo 3, comma 1, deve essere eseguita soltanto previa anestesia generale o locale sotto il controllo tecnico del direttore degli esperimenti laureato in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia o scienze naturali, che ne è responsabile a tutti gli effetti unitamente allo sperimentatore che deve essere laureato in medicina e chirurgia o medicina veterinaria».

4. Il comma 5 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è abrogato.

5. Il decreto di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, come introdotto dal comma 2 del presente articolo, sarà emanato entro sei mesi dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 4.

1. I commi 6 e 7 dell'articolo 4 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono abrogati.

## Art. 5.

1. All'articolo 6 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, il comma 2 è sostituito dal seguente:

«2. L'animale che durante l'esperimento, una volta passato l'effetto dell'anestesia, sia costretto a sopportare dei dolori intensi che non possono essere attenuati, deve essere immediatamente soppresso con metodi eutanasici sotto il controllo del direttore responsabile degli esperimenti anche se l'obiettivo principale dell'esperimento non è stato conseguito».

## Art. 6.

1. Al comma 1 dell'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e al comitato ispettivo della regione di appartenenza di cui all'articolo 7-bis».

## Art. 7.

1. Dopo l'articolo 7 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è inserito il seguente:

«Art. 7-bis. - 1. Le regioni, con propri provvedimenti, istituiscono i comitati ispettivi regionali.

2. I comitati ispettivi sono presieduti da ispettori regionali scelti tra i funzionari, laureati in medicina e chirurgia, medicina veterinaria, biologia o scienze naturali che svolgano la propria attività presso l'assessorato alla sanità della regione, nominati dall'assessore regionale alla sanità, e sono costituiti:

a) da quattro rappresentanti nominati dall'assessore alla sanità della regione scelti, dall'ordine di appartenenza, tra gli iscritti, così suddivisi: due laureati in medicina veterinaria e due laureati in medicina e chirurgia;

b) da due rappresentanti nominati dalle associazioni riconosciute aventi come finalità la protezione degli animali.

3. I comitati hanno una funzione di vigilanza e controllo sugli stabilimenti autorizzati ad effettuare gli esperimenti sugli animali.

4. I componenti dei comitati possono accedere separatamente e senza preavviso ai locali dove si svolgono esperimenti, prendere visione dei registri e della documentazione relativa agli esperimenti, nonché dei permessi e delle autorizzazioni; hanno altresì facoltà di accedere a tutti gli stabilimenti di allevamento e fornitori di animali di laboratorio.

5. I comitati comunicano al Ministero della sanità tutte le irregolarità e trasgressioni alle disposizioni del presente decreto, riscontrate durante le loro ispezioni. Possono diffidare il titolare dell'autorizzazione a conformarsi alle disposizioni stesse entro il termine di trenta giorni.

6. Il Ministro della sanità, di concerto con il Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica nei casi di sua competenza, può disporre, in caso di mancata ottemperanza alla diffida di cui al comma 5, la sospensione dell'autorizzazione per un periodo massimo di un anno e, nei casi più gravi, può disporre la revoca dell'autorizzazione stessa.

7. I comitati pubblicano ogni anno un rapporto sull'attività svolta relativamente alla regione di competenza.

8. I componenti dei comitati durano in carica un anno e non possono essere riconfermati per più di due volte consecutive».

2. I provvedimenti delle regioni, di cui al comma 1 dell'articolo 7-bis del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, come introdotto dal comma 1 del presente articolo, saranno emanati entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

#### Art. 8.

1. Alla lettera a) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole: «oppure a verifiche medico-biologiche essenziali purchè la spe-

cie considerata si riveli, eccezionalmente, l'unica adatta allo scopo» sono soppresse.

2. La lettera *b*) del comma 1 dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è abrogata.

3. Il comma 3 dell'articolo 8 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è abrogato.

#### Art. 9.

1. L'articolo 9 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, è abrogato.

#### Art. 10.

1. Al comma 1 dell'articolo 10 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, dopo la parola «regione», sono inserite le seguenti: «, al comitato ispettivo di cui all'articolo 7-bis».

#### Art. 11.

1. Al comma 1 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole: «Ogni cane, gatto o primate non umano», sono sostituite dalle seguenti: «Ogni animale da esperimento».

2. Ai commi 2, 3 e 4 dell'articolo 13 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 116, le parole: «i cani, i gatti o i primati non umani», sono sostituite dalle seguenti: «gli animali da esperimento».